

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA CORTE DI ASSISE DI
PRIMO GRADO - PROC. PEN. N° 18/96**

**REG. GEN. ASS. APP. CONTRO CONDELLO PASQUALE +
ALTRI**

UDIENZA DEL 14.05.1998

TESTI:

MANGANELLI ANTONIO da pag. 5 a pag. 29

IIRITI FRANCESCO da pag. 31 a pag. 33

PUCCI CESARE da pag. 34 a pag. 44

FIUMANÒ PASQUALE LEONE da pag. 45 a pag. 47

TALIA GIOVANNI da pag. 47 a pag. 51

FOTI DOMENICO da pag. 51 a pag. 53

PALAMARA ANNUNZIATO da pag. 53 a pag. 57

SERRANÒ ANTONIO da pag. 57 a pag. 59

FAENZA GIUSEPPE da pag. 60 a pag. 63

PUNTORIERE CARMELO da pag. 63 a pag. 67

LOTTERO SILVIA da pag. 67 a pag. 72

NIRTA ANTONIO da pag. 80 a pag. 84

GATTUSO ANTONINO da pag. 84 a pag. 85

Pag. 5

**PRESIDENTE –. Con dei sostituti. Grazie a Lei. Io direi di cominciare col dottore Manganelli, anche perché depone... dovrebbe deporre su argomenti di comune interesse. Sì. Buongiorno dottore Manganelli. –
INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –.**

Buongiorno. – PRESIDENTE –. Lei è stato citato dalla Corte ai sensi dell'articolo 507, ma in realtà su sollecitazione di una delle parti private. Debbo ricordarLe, come testimone, l'obbligo di dire la verità e che la Legge punisce le testimonianze false o reticenti. Le chiedo di leggere l'impegno. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. – PRESIDENTE –. Ecco, ci vuole dire le Sue generalità, per favore? – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Antonio Manganelli, nato ad Avellino l'otto dicembre del 1950. – PRESIDENTE –. Sì. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Residente a Palermo. – PRESIDENTE –. Sì. Grazie. Allora, può rispondere alle domande... anzi no, così, giusto per... per la forma L'introduco io, poi L'affiderò alla parte che L'ha citata, ha chiesto la Sua citazione. L'esame... la Sua testimonianza, dottore, dovrebbe vertere sui criteri di controllo del servizio centrale di protezione, di cui Lei è stato, per un certo tempo, direttore credo. Ecco, vuole dirci qualche cosa? – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Sì. Io ho diretto il servizio centrale di protezione dal febbraio del 1996 al febbraio del 1997. Il servizio centrale di

protezione da' attuazione allo speciale programma che viene definito da una commissione centrale prevista dalla normativa del 1991. Nell'ambito dell'attuazione del programma speciale, il servizio di protezione cura misure di carattere tutorio, di carattere assistenziale e di... e misure finalizzate al recupero sociale. Le misure tutorie sono essenzialmente... si... si concretizzano essenzialmente nel trasferimento in una località che deve rimanere segreta se il collaboratore la fa rimanere segreta, e in misure volte alla... alla sua mimetizzazione, cioè alla realizzazione dell'anonimato nell'ambito dell'area geografica dove la persona si trova. La persona vive una sorta di storia di copertura, la vive attraverso una documentazione che è di carattere... finalizzata all'identificazione, ma anche di carattere sanitario e anche volta alla soluzione dei numerosi problemi che ciascuna famiglia ha, che essendo documentazione di copertura, favorisce questo obiettivo della mimetizzazione. Il problema del controllo, che si pone spesso, è naturalmente finalizzato alla difesa del soggetto da parte delle possibili ritorsioni che potrebbero venire dall'ambiente della criminalità, contro il quale ambiente il personaggio ha parlato. Cioè, esiste a monte una dichiarazione collaborativa, apprezzata processualmente, che porta ad un Procuratore della Repubblica alla richiesta di un

programma speciale di protezione, c'è un parere di un Procuratore Nazionale Antimafia, c'è una decisione della commissione centrale. La persona, dunque, si ritiene sia in pericolo a causa delle sue dichiarazioni, e lo si difende da questo pericolo realizzando la mimetizzazione. Quindi, non c'è un'attività di controllo finalizzata alla difesa della società da parte del soggetto, ma c'è essenzialmente una difesa del soggetto nei confronti di chi potrebbe attuare delle misure di ritorsione nei suoi confronti. E però, siccome il servizio centrale di protezione cura una serie di misure, come dicevo, tutorie, assistenziali e misure volte al recupero sociale, si realizza indirettamente una forma piuttosto costante di controllo, perché controllare che la mimetizzazione venga realizzata, controllare che le misure di assistenza siano sufficienti, controllare che la storia di copertura regga e che cioè la mimetizzazione sia realizzata, controllare che il recupero sociale sia nel suo sviluppo, significa indirettamente controllare anche che il soggetto si comporti in modo adeguato. Nel periodo di mia direzione del servizio di protezione che, ripeto, è di un anno, io ho denunciato alla commissione centrale 313 comportamenti scorretti, cioè comportamenti... alcuni aventi anche rilevanza penale, ma non necessariamente, comportamenti in violazione del codice comportamentale. Codice comportamentale

che si rileva dalle... dalle clausole che sono contenute in questa sorta di contratto di protezione, che è l'atto deliberativo della commissione, che nel momento in cui stende il programma speciale di protezione, è un... un atto evidentemente di natura pattizia, la commissione delibera, il programma di protezione ha efficacia nel momento in cui il collaboratore dà il suo assenso al programma, e dando il suo assenso al programma dà l'assenso ad un codice comportamentale cui è tenuto di adeguarsi. – PRESIDENTE –. Sì. Grazie. È opportuno che le lasci... La lasci alle domande dell'avvocato Tommasini. – AVVOCATO TOMMASINI –. Dottore Manganelli, buongiorno. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Buongiorno. – AVVOCATO TOMMASINI –. Io chiesi di potere ottenere la Sua dicitazione allorquando ebbi modo di leggere la Sua audizione nella seduta del 7 febbraio 1997 davanti alla commissione Antimafia. Ed in effetti, è stato questo il motivo. E più specificamente, un dibattito che vi è stato nel Paese, se i collaboratori di Giustizia avessero o meno la possibilità di incontrarsi. Lei riferisce a pagina 18 e 19 di questo Suo intervento. Ecco, vuol riferire alla Corte, proprio sotto questo aspetto Lei è stato molto chiaro, ecco, se può riferire. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Sicuramente sì. Io precisai alla commissione

parlamentare Antimafia, anzi, di aver letto con qualche sorpresa che anche da fonti non lontane dalle istituzioni o addirittura istituzionali, che si esprimessero delle... della meraviglia circa alcuni accertati contatti avvenuti tra collaboratori di Giustizia nel periodo in cui erano inseriti nello speciale programma di protezione. L'incontro tra collaboratori di Giustizia non solo è possibile, ma non è neanche sanzionato, allo stato. È un incontro che può avvenire, io quando parlo di collaboratori di Giustizia ne parlo un po' impropriamente, più che altro io ho dialogato con un'utenza di oltre 7.000 persone, che sono i titolari dello speciale programma di protezione. Tra i titolari dello speciale programma di protezione, che hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, dunque il titolare del programma è il mio utente, non il collaboratore, il tito... nell'universo della... del titolare... del programma speciale di protezione, fa parte il collaboratore di Giustizia, cioè... come dire?... una persona che ha commesso reati e che poi si è dissociato e collabora processualmente, il... la persona che non ha niente di cui pentirsi e che ha fatto il testimone a fatti aventi una qualche rilevanza penale, e nel rendere testimonianza su questi fatti si è esposto a pericolo e, dunque, è un semplice testimone, e la numerosa schiera dei familiari dell'uno e dell'altro utente, per un totale di

7.000 persone. Quando io ho lasciato il servizio centrale di protezione, i collaboratori di Giustizia erano 1.273, di cui 59 testimoni e tutto il resto, quindi oltre 1.200, erano persone indagate o imputate. L'obbligo che hanno tutti i titolari di speciale programma di protezione, quindi familiari e non, o collaboratori o solo testimoni, è quello di non rivelare il proprio status e quello di non rivelare la propria località protetta. Quindi, due collaboratori che incontriamo in una strada di Roma, certamente se si conoscono evidentemente non hanno da rivelare il proprio status perché l'uno conosce quello dell'altro, e non dimostrano, col loro incontro, di aver violato la riservatezza della località protetta. Laddove ci fosse, invece, la dimostrazione della rivelazione da parte dell'uno della località protetta, ad esempio nel corso di un controllo casuale, di quelli finalizzati a raccogliere, per esempio, una certificazione che deve servire per l'iscrizione scolastica del figlio di un collaboratore, si va a casa del collaboratore e vi si trova un altro, e allora certamente c'è la violazione dell'obbligo di riservatezza circa la località protetta. E in questo caso, il servizio centrale di protezione riferisce alla commissione centrale... cioè, non è che esista una possibilità di espulsione da parte del servizio di protezione; c'è soltanto il dovere di riferimento all'organo che ha il potere di applicare il programma di protezione, il

potere di modificare il programma di protezione e il potere di revocarlo se ne sussistano le condizioni. Come dicevo prima, durante la mia gestione del servizio di protezione, ho denunciato 313 casi di violazione del codice comportamentale, alcuni di questi casi riguardano proprio la violazione di questo obbligo di riservatezza della località del... del... della rivelazione della località protetta, ma come ripeto, non è sanzionato, penalmente lo sapete voi meglio di me, ma non è sanzionato amministrativamente il fatto di incontrarsi o di passare un pomeriggio al bar per più collaboratori di Giustizia, a meno che questo fatto non sia sintomatico di una violazione di quella riservatezza, in tal caso viene riferito alla commissione centrale che poi provvederà, se lo ritiene, ad ammonire la persona o a trasferirlo ad altra località protetta perché il luogo si ritiene possa essere stato... la riservatezza del luogo possa essere stata compromessa, oppure può anche ovviamente, sentito il parere del Procuratore della Repubblica proponente e del Procuratore Nazionale Antimafia, revocare il programma di protezione. – AVVOCATO TOMMASINI –. Senta dottore, proprio su quel che Lei ha affermato poc'anzi, a me interessa questo: è stabilito che in una certa occasione, il collaboratore ha ricevuto a casa persone, per esempio, in quel momento è chiaro che ha violato il codice

comportamentale. Lei dice “Questo per quanto concerne l’aspetto amministrativo”. No! C’è un aspetto pure sanzionato relativamente al contratto. Risulta dagli atti, in possesso anche nel fascicolo del Pubblico Ministero, che nel marzo del 1994, nell’abitazione, quindi protetta, fornita da voi a Giacomo Lauro Ubaldo, ci sono stati quattro incontri con mafiosi e trafficanti di droga quali Zumbo Tommaso e Criseo Luciano. Ora... ora, risulta altresì, abbiamo sentito il colonnello della Guardia di Finanza Cuomo, che nel 1993, in aprile, sempre nella casa fornita, nell’abitazione fornita dallo Stato, Lauro ha ospitato la signora Olga Luz Cariglio, che era la donna o ma moglie, non so, del trafficante Jemenez, per due giorni. Ora, quello che interessa a me non sono questi fatti, che riguardano il processo. In situazioni di questo genere, ecco, che cosa scatta? Come... che cosa succede? Ecco.

– INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. La commissione centrale riceve l’informativa di chi ha fatto questo accertamento, naturalmente se chi ha fatto questo accertamento ha informato la commissione centrale, ma di regola sì, questo deve accadere perché il servizio centrale di protezione è il referente immediato operativo, che rinvia per le valutazioni e le determinazioni di competenza alla commissione centrale. La commissione centrale sente, se ritiene di

dover modificare o revocare il programma, serve il Procuratore... sente il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Nazionale Antimafia per l'eventuale modifica prevista dall'articolo 5 della Legge del 1991, modifica che può portare anche all'estremo, e quindi alla revoca del programma di protezione. Il servizio centrale di protezione adotta i provvedimenti di propria competenza. Per esempio, il servizio centrale di protezione, in casi del genere, perlomeno nella mia gestione che, come ripeto, è dal febbraio del 1996 al febbraio del 1997, ha adottato intanto in via immediata un prudentiale trasferimento del collaboratore che ha violato la riservatezza della località protetta, l'immediato trasferimento ad altra località, con l'ammonizione a non rivelare ulteriormente il proprio status e la località protetta. E contestualmente, ha riferito alla commissione centrale per le sue determinazioni. Poi la commissione centrale può considerare queste cose nell'ambito della sua discrezionalità, che ovviamente è un apprezzamento che spetta ad un organo collegiale, che io insomma, non... non posso sostituire nelle valutazioni ovviamente. – AVVOCATO TOMMASINI –. Senta dottore, al Suo ufficio sa se è pervenuta, dopo il 30 giugno 1994, una denuncia da parte dell'autorità in genere, con la quale veniva messa al corrente l'ufficio, il Suo ufficio diciamo,

del fatto che Lauro, in quattro occasioni, nel marzo del 1994 avesse ricevuto i soggetti di cui ho detto poc'anzi, Zumbo e Criseo, condannati successivamente a pene alte proprio in affari di droga? Sono pervenuti questi... questi... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Io questo non lo ricordo, però tenete presente che vado via dal servizio centrale di protezione con 1.800 nuclei familiari riconducibili a 1.273 collaboratori di Giustizia, e molti di questi collaboratori di Giustizia, frattanto, avevano perso il programma di protezione, quindi ne ho trattati oltre mille, francamente non... – AVVOCATO TOMMASINI –. Quindi, non... non ricorda se... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. No, non posso ricordare. Ma se controllo c'è stato, sarebbe una colpevole omissione se il... l'esito di questo controllo non fosse stato riferito. – AVVOCATO TOMMASINI –. Bene. Senta, questo che io Le ho riferito poc'anzi, ecco, la domanda che Le ho fatto, è perché questa vicenda di cui ho parlato, la riferisce lo stesso collaboratore di Giustizia in un suo interrogatorio del 30 giugno 1994 alla Procura della Repubblica riferisce questi fatti, ecco perché... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Sì. – AVVOCATO TOMMASINI –. Il dato è rilevante. Senta, per... giorni fa, martedì scorso, è stato sentito in questa aula proprio il signor Lauro,

che... Ora, e ha parlato, ha riferito che ha ottenuto, proprio da Lei, una tranche di 250 milioni su quel che doveva avere, non so quanto, prima dell'approvazione della delibera di riconversione, non so, qua si muoveva un... ecco, come se, ha riferito, che proprio attraverso Lei, la Sua persona, ha ricevuto 250 milioni, addirittura un mese prima che l'ufficio competente deliberasse il pagamento della somma. È possibile questo, dottore? – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Mah... attraverso la mia persona sicuramente no, diciamo intesa come persona fisica. Come ufficio e come divisione amministrativo – contabile, sicuramente sì. Giacomo Ubaldo Lauro è stato uno delle otto – nove persone in totale dei 1.273 collaboratori di Giustizia, per i quali la commissione, e non il servizio centrale di protezione, ha deliberato, ha sperimentato una soluzione alternativa rispetto all'assegno di mantenimento, rappresentata dalla cosiddetta capitalizzazione. Se può essere utile... – AVVOCATO TOMMASINI –. Sì. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Posso sinteticamente spiegarvi che cosa significa. Le misure assistenziali sono previste dalla Legge come misure eventuali; laddove la commissione centrale lo ritenga opportuno, delibera nello speciale programma di protezione un assegno di mantenimento e le altre misure assistenziali che, in linea

di massima, sono di carattere logistico, cioè il pagamento del canone di locazione della località protetta, le spese legali, l'assistenza legale per fatti commessi dal collaboratore di Giustizia anteriori alla data del suo ingresso nello speciale programma di protezione e non successivi, le spese di carattere sanitario e tutte quelle spese caratterizzate dalle eccezionalità che determinerebbero una impossibilità di far fronte con l'assegno di mantenimento. Il programma di protezione è previsto dalla Legge... come dire?... temporalmente limitato nel... nella sua estensione. Si prevede un minimo di sei mesi, un massimo di cinque anni. Di regola, il programma di protezione viene dato dalla commissione per due anni, e alla fine di questo termine, di ciascun... di... di ogni biennio, la commissione centrale sente nuovamente il Procuratore che l'ha proposto, sente ulteriormente il Procuratore Nazionale Antimafia, e se sussistono le condizioni, come attuali, le condizioni che a suo tempo determinarono la immissione nel programma di protezione, viene stabilita la proroga di questo programma. La commissione, ad un certo punto della sua attività, commissione di cui sto spiegando il modo di lavorare ma della quale non ho fatto mai parte, ha fatto una valutazione di carattere prognostico, cioè ha detto “Quando un collaboratore può uscire dal programma di

protezione?”, in linea di massima quando processualmente... come dire?... si spegne, e dunque si spegne l’interesse su di lui, e dunque entra in un’assoluta forma di anonimato, e questo per alcuni collaboratori di Giustizia, si prevede che possa succedere addirittura con la figura che esiste nel nostro ordinamento, dell’indagato per reato connesso, addirittura non prima di 10, 15, 20 anni. Per questi collaboratori per cui è presumibile che si possa addirittura prevedere una sua collocazione nel programma di protezione per tanti anni, si può pensare di renderlo auto – sufficiente economicamente, cioè anziché dargli un assegno di mantenimento a fine mese, si calcola quando... quanto costa allo Stato mensilmente, si calcola orientativamente quanti anni ancora dovrebbe rimanere all’interno del programma, e si può pensare di renderlo auto – sufficiente e quindi maggiormente... visto che lo speciale programma di protezione, lo spirito della... della Legge del 1991 è quello di curare il reinserimento sociale del collaboratore, il reinserimento sociale si realizza soprattutto trovandogli un lavoro, e allora la capitalizzazione potrebbe portare ad una sua auto – sufficienza economica, all’avvio di un’attività lavorativa e, tutto sommato, gli si anticipa quello che, comunque, avrebbe nel corso dei mesi e degli anni, visto che è

prevedibile che questi mesi e questi anni resti nel programma di protezione. Poi la commissione centrale, nel... dopo un paio di mesi dalla mia presenza nel sistema, ha preso atto che alcune di queste sperimentazioni non avevano dato l'effetto sperato, perché per un motivo o per un altro avevano tradito le aspettative, e dunque dal maggio del 1997, o giù di lì, ha deciso prima informalmente poi con una delibera ufficiale del luglio del 1996, ha deciso di non attuare più questo esperimento delle capitalizzazioni. Premesso questo concetto di carattere generale, Giacomo Ubaldo Lauro fu una delle otto – nove persone nei confronti delle quali la commissione centrale ritenne di sperimentare questo, presentò un progetto per aprire un'attività economica, la commissione chiese il parere al Procuratore proponente e al Procuratore Nazionale Antimafia, perché questo? Perché dare una capitalizzazione significa modificare il programma di protezione. La commissione centrale, come vi dicevo, deve definire il programma di protezione, può modificarlo, può prorogarlo, può revocarlo. Per ciascuno di questi istituti, deve rifare l'iter previsto dalla normativa, che è Procura della Repubblica, Procuratore Nazionale Antimafia, decisione della commissione centrale. Essendo la capitalizzazione un momento di particolare spessore nell'ambito della vita

dello... del programma di protezione, è senz'altro la decisione della capitalizzazione una modifica dell'iniziale programma di protezione e, dunque, rifà questo iter. Lo ha fatto, ha stabilito una capitalizzazione, non mi ricordo per quale importo, e sono state fissate delle modalità di materiale elargizione di questo importo. Può capitare, è capitato anche frequentemente, che la notifica al servizio centrale di protezione del... della delibera della commissione, per ritardi tecnici della commissione, in che senso ritardi? La commissione, in una... credo che questo sia importante ai fini poi della risposta alla Sua domanda: la commissione centrale, nello stesso giorno, tratta e delibera casi che riguardano alcune decine di persone; alla fine di questo... di questa giornata di seduta, si stende un verbale, la commissione redige un verbale, e ci vogliono anche più di un giorno per redigere questo verbale. Da questo verbale, poi, partono delle comunicazioni al servizio di protezione, che sono ovviamente non più la sintesi del... come dire?... del cumulo delle posizioni delle trenta persone che sono state trattate, ma sono delibere autonome per ciascuna delle posizioni. Passano anche mesi prima che arrivi la comunicazione al servizio di protezione che è stato deliberato un assegno di cento milioni in favore di una persona. Possono anche passare cinque mesi, quattro

mesi prima che arrivi questa cosa. Allora, siccome alla riunione della commissione centrale è invitato, per prassi, il direttore del servizio centrale di protezione e uno o più collaboratori, si dà atto, nel verbale della commissione, della presenza del direttore del servizio di protezione, e quindi c'è una consuetudine di dare per... come dire?... per notificato quanto il direttore del servizio centrale di protezione apprende nel momento della seduta della commissione centrale. Quindi io non ricordo il fatto di... di Lauro, ma è possibile che sia stata elargita la somma deliberata dalla commissione in data successiva ovviamente alla delibera, ma anteriore alla data della notifica. – AVVOCATO TOMMASINI –.

Quindi... quindi, la delibera ci vuole, perché altrimenti i soldi non credo che possano essere dati prima che... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. No. Non ci sono proprio. – AVVOCATO TOMMASINI –.

Non ci sono proprio! Sostanzialmente Lauro, invece, ha riferito con precisione qua, in un clima che ce l'aveva un po' col servizio centrale di protezione, ha riferito dice "Io...", questo per dire quasi come marciano le cose che non andavano bene, "Io addirittura, ecco, ho ricevuto 200..." dal dottore Manganelli ha detto, "250 milioni prima, un mese prima che avvenisse la delibera con la quale si stabiliva il pagamento dei... dei 200...". Quindi, ciò è... può esser vero... – INTERROGATO

(MANGANELLI ANTONIO) –. Potrebbe esser... –
AVVOCATO TOMMASINI –. O no? –
INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –.
Potrebbe esserci... come dire?... un... un equivoco
ecco, potrebbe esserci del vero in questa dichiarazione,
perché nella... la delibera di... che riguardava Lauro, si
è praticamente frazionata in due parti: una parte in cui
c'è stata l'audizione di Lauro, al termine della quale
audizione la commissione si è pronunciata
favorevolmente; c'è stata poi una formalizzazione
successiva dei tempi e di certe modalità tecniche della...
come dire?... della... del... del controllo dello sviluppo
dei lavori che riguardavano l'azienda che voleva
mettere in piedi Lauro, e in questa sede c'è stata una
delibera di carattere formale. Può darsi che la prima
tranche Lauro l'abbia avuta tra la... come dire?...
valutazione favorevole fatta dalla commissione a seguito
della sua audizione e la vera e propria... – AVVOCATO
TOMMASINI –. Delibera. – INTERROGATO
(MANGANELLI ANTONIO) –. Formalizzazione di
questa cosa. Ma naturalmente, ovviamente, siccome
tutto quanto viene fatto in esecuzione dell'orientamento
della commissione, è evidente che... cioè, mi... mi
sorprenderebbe, mi sorprende che i collaboratori che
hanno sempre denunciato ritardi nell'elargizione di
pagamenti, lamentino addirittura un'anticipazione

della... – AVVOCATO TOMMASINI –. Sì. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Della... – AVVOCATO TOMMASINI –. Del pagamento. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Del pagamento. – AVVOCATO TOMMASINI –. Sì. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. In questo caso, potrebbe esserci stata un'anticipazione del... del pagamento, ma rispetto ad una formale delibera che consacra una serie di modalità operative del percorso che... teniamo presente che il percorso delle elargizioni economiche e del controllo dei... della... dello sviluppo... come dire?... dei... dei lavoro, è un'attività che prevedeva un iter di anni, non di giorni o di mesi, e la commissione prese atto che il collaboratore Lauro avrebbe perso la possibilità di avviare questa attività economica se non si fosse dato immediatamente corso perlomeno all'inizio del... come dire?... al suo impegno formale, sostanziale, materiale, con la persona che avrebbe dovuto vendergli questo tipo di attività, non ricordo se era un immobile o qualcosa del genere. Quindi, quando Lauro, con grande dovizia di... di dettagli e mostrando al sottosegretario all'Interno, ai Magistrati a latere e ai membri di questo organo collegiale, sono complessivamente otto che seguono questi lavori, mostrando piantine e lo stato di

avanzamento dei lavori, convinse la commissione che, forte anche dei pareri favorevoli degli organi di cui è prevista l'acquisizione del parere, ritenne di esprimersi favorevolmente, è possibile che ci sia stata una sollecitazione che ha portato ad un pagamento che può essere stato anteriore a questa formalizzazione, quindi può essere vero, ma se lo è stato, va a tutto onore di chi ha gestito questa situazione. – AVVOCATO TOMMASINI –. Sì. Ma da quel che ho capito io, certo, materialmente non vi è stata la traditio dei 250 milioni da Lei a Lauro. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Da me personalmente... – AVVOCATO TOMMASINI –. Da... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. No. – AVVOCATO TOMMASINI –. No. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Certo che da me no. – AVVOCATO TOMMASINI –. Certamente no. Se... – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Dall'ufficio ragioneria, cioè dalla divisione amministrativa... – AVVOCATO TOMMASINI –. Sarà stata la ragioneria. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Vabbè, certo. – AVVOCATO TOMMASINI –. Va bene. Senta dottore, siamo nel 1996... no, 1997. In... è venuto qui, per rendere esame e controesame, un collaboratore di Giustizia, Rodà Antonino, e... il quale poi è parente

questo Rodà Antonino di altro collaboratore che si chiama Gullì. Nel corso di questo esame, è venuto fuori che mentre era protetto a Roma, Gullì è andato a trovare Rodà in quel di Perugia. A mia domanda proprio dico, “Ma scusi, Lei come si è spostato da Roma? Aveva l’autorizzazione dell’ufficio protezione?”. “No, no, non ho avuta nessuna autorizzazione, ma siccome avevo bisogno di incontrarmi, sono andato” eccetera. Ora, ecco, la domanda è questa: a questo punto l’ufficio, il Suo ufficio, è stato messo al corrente di questa violazione, che è partito da Roma, si è recato con propri mezzi non accompagnato, quindi che l’ufficio Suo non sapeva niente, a Perugia, si è incontrato con l’altro collaboratore Rodà Antonio per fatti, che non mi interessa l’oggetto del... del discutere loro, ma a me interessa appunto questo aspetto. Cioè, è stato denunciato, ci sono state denunce per violazioni del contratto, del... dei comportamenti, delle norme comportamentali, Lei sa di questo? – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. L’episodio come è collocato nel tempo? – AVVOCATO TOMMASINI –. Dunque, l’episodio è collegato nel tempo proprio... siamo nel 1996. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. 199...? – AVVOCATO TOMMASINI –. Sei!! Perché questo è un pentito recente diciamo. E lo dice proprio lui. – INTERROGATO (MANGANELLI

ANTONIO) -. Beh, io... - AVVOCATO TOMMASINI -. “Allo...”. - INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) -. Posso? - AVVOCATO TOMMASINI -. “Allora io” dice, “mi recai a Perugia per il problema che mia moglie aveva bisogno di me per problemi personali, mi sono recato e ho rischiato di andare al... ho rischiato ad aiutare mia moglie, in quanto dove ci... dove risiedevo a Roma, la sezione centrale mi portò a Roma”. Cioè, il dato è questo, che questo partì nel 1986... - AVVOCATO -. 1996. - AVVOCATO TOMMASINI -. 1996, 1996, è andò a Perugia senza alcuna autorizzazione e si incontrò a Perugia con altro soggetto, su questo lo... lo dice lui stesso. Ecco, adesso... - INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) -. Bene, io posso... posso dire questo... - AVVOCATO TOMMASINI -. Ecco, al Suo ufficio di questo, ecco, sa niente Lei? Ecco. - INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) -. Avvocato, io non... francamente non so né chi sia Rodà né chi sia Gullì, non ho neanche memoria dei loro cognomi, francamente. Posso dire che se questo è l’episodio, ci sono due violazioni: uno, avere abbandonato la località protetta; un altro, aver rivelato, da parte del... dell’amico di Perugia, il luogo, la località protetta. Quindi, se di questo episodio... - AVVOCATO TOMMASINI -. È un altro collaboratore, sì. - INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) -. Che

è un altro... appunto, che è un altro collaboratore. Quindi, se di questo episodio ha avuto cognizione il servizio centrale di protezione, lo ha sicuramente riferito alla commissione centrale sotto il profilo della duplice violazione. Se il servizio centrale l'ha saputo l'ha riferito. – AVVOCATO TOMMASINI –. Ora, il problema è questo: siccome... evidentemente l'ufficio prima non l'ha saputo questo, o penso così, una volta che vengono rese queste dichiarazioni, dovrebbe esser l'ufficio di Procura ad informare, a seguito delle dichiarazioni che si verificano in dibattimento, che vi è stata questa violazione, perché se non venite informati, se il Suo ufficio non viene informato dalla Procura, può non sapere nulla delle violazioni. Ecco, questo. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Sì. Effettivamente sì, la... qualsiasi soggetto, istituzionale e non, avverte il servizio... in genere noi lo sappiamo... sappiamo queste... noi dico, il servizio centrale di protezione che un tempo dirigevo, queste cose le veniva a sapere anche dal vigile urbano, anche... anche perché molte di queste violazioni erano la rivelazione dello status di collaboratore, cioè il collaboratore fermato dal vigile urbano, un po' ingenuamente tentava di non avere la contravvenzione dicendo che era un collaboratore di Giustizia. E allora la Polizia municipale avvertiva il servizio centrale di protezione, che

naturalmente non era competente sull'aspetto contravvenzionale ma sicuramente, sulla colpevole rivelazione dello status sì, e lo riferiva alla commissione centrale dicendo "Guarda chi ti sei messo nel sistema, uno che dice al vigile urbano chi è e magari lo dice anche per avere un... un beneficio". Quindi, noi... il servizio centrale di protezione, ricevuta una nota del genere, è tenuto... era tenuto ed è tenuto ad avvertire la commissione. – AVVOCATO TOMMASINI –. Senta dottore, questa è un'ultima domanda. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Prego. – AVVOCATO TOMMASINI –. Sempre rilevando, prendo sempre, attingo dalla Sua audizione a pagina 31. Lei ha avuto la prova ed ha denunciato dei collaboratori per concertazioni, perché si erano messi d'accordo su dichiarazioni da fare? Mi riferisco all'episodio da Lei... che è riferito a pagina 31, e riguarda Spatola ed altri collaboratori. Mi pare che Lei abbia preso iniziative, mi pare. – INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Sì. Io ho preso iniziative perché voi sapete che nessuna attività di tipo investigativo, purtroppo, può fare il servizio centrale di protezione, e sottolineo il purtroppo, perché il... il profilo di gestione amministrativa, impedisce un approfondimento anche investigativo e questo, tutto sommato, è un fatto positivo perché viene... va a

separare il momento processuale e investigativo dal momento della protezione e dell'amministrazione anche contabile della vita del collaboratore di Giustizia. E naturalmente però si verificano dei contatti diretti tra collaboratori di Giustizia e operatori del servizio di protezione che portano a volte anche all'operatore del servizio di protezione a venire a conoscenza di fatti che costituiscono notizie di reato. E io, a quando sono arrivato al servizio di protezione, ho sempre preteso che le... queste notizie di reato, e non è soltanto l'episodio a cui Lei sta facendo riferimento e di cui io ho parlato alla commissione Antimafia, ma sono numerosi... –
AVVOCATO TOMMASINI –. Numerosi. –
INTERROGATO (MANGANELLI ANTONIO) –. Gli episodi in cui io ho trasmesso le relazioni che il mio personale mi ha fatto direttamente all'Autorità Giudiziaria. Quello a cui fa riferimento Lei è un episodio in cui Rosario Spatola, un collaboratore di Giustizia ammesso nel programma di protezione in tempi molto lontani, perché già gestito dall'Alto Commissario prima ancora che entrasse in vigore la Legge del 1991 sui collaboratori di Giustizia, riferì ad un nostro funzionario e ad uno nostro ispettore, di aver assistito ad un episodio di concertazione e di volerne portare a loro conoscenza perché sentiva di doverlo fare. E naturalmente io feci fare una relazione al

personale, e chiesi al personale di accompagnare, se Spatola non avesse avuto nulla in contrario, presso un organismo investigativo di Polizia Giudiziaria, presso un servizio di Polizia Giudiziaria, perché potesse riferire le stesse cose che aveva detto al nostro personale, e feci informare l'Autorità Giudiziaria di questo... di questa vicenda. Vicenda che poi diciamo si è sviluppata processualmente come era giusto che fosse, perché non era un fatto di natura gestionale ma era un fatto di natura penale, e dunque non era di competenza del servizio ma della Magistratura. – AVVOCATO TOMMASINI -. Signor Presidente, grazie. – PRESIDENTE -. Sì. – AVVOCATO TOMMASINI -. Grazie anche a Lei, dottore Manganelli. – PRESIDENTE -. Ci sono altri... –

IL SOTTOSCRITTO VINCENZO VENTRA NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NEW PROJECT DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA TRASCRIZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, COME DA CONTRATTO DEL _____ “ PER LA TRASCRIZIONE DI NASTRO MAGNETICO PER LE UDIENZE PENALI” RELATIVA ALL'UDIENZA DEL _____ CONTRO _____ E'

FORMALMENTE FEDELE RISPETTO
ALL'ORIGINALE DEL NASTRO CONSEGNATO; E'
COMPOSTA DA N° _____ PAGINE, CIASCUNA
DELLE QUALI CONTIENE NON MENO DI 25 RIGHE
PER COMPLESSIVI 1200 CARATTERI E DELLA
PAGINA TERMINALE DI N° _____ RIGHE.